



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Unità di Staff Servizi Generali

Disciplinare di gara

Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, con ricorso a RdO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata all'affidamento di lavori di rifacimento degli impianti di rilevazione incendi di alcuni edifici universitari

CUP J98H23000680006

Il Responsabile Unico del Progetto
F.to Il Capo Ufficio Impianti
Dott. Mauro Fonda

Unità di Staff Servizi Generali
Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
tel. 040 558.3036 - 7855
ateneo@pec.units.it



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Unità di Staff Servizi Generali**

PREMESSE

Con decreto del Direttore Generale Rep. 940/2024 del 08/11/2024 è stato approvato l'avvio di una procedura negoziata sottosoglia ex art. 50, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice), con ricorso a RdO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata all'affidamento dei lavori rifacimento degli impianti di rilevazione incendi di alcuni edifici universitari.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al MePA nel Settore Lavori in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per l'esecuzione delle prestazioni di opere specializzate nella categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, nella Classifica II, il cui importo ammonta a 366.287,18 €.

L'aggiudicazione della procedura avviene con applicazione del criterio del prezzo più basso.

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del Comune di Trieste [codice NUTS ITD44].

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il dott. Mauro Fonda, Capo Ufficio Impianti dell'Area dei Servizi Tecnici e di Supporto dell'Università.



1. OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

La presente procedura negoziata è tesa ad individuare un operatore economico al quale affidare i lavori di rifacimento degli impianti di rilevazione incendi di alcuni edifici universitari.

I concorrenti potranno partecipare alla procedura secondo le modalità di seguito specificate, per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale unico offerto sull'importo soggetto a ribasso di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Descrizione sommaria dei lavori

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione, dei lavori di rifacimento degli impianti di rilevazione incendi di alcuni edifici universitari, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022., completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato") e i relativi allegati.

Le prestazioni oggetto dell'appalto si eseguiranno presso l'Università degli Studi di Trieste, in particolare presso:

- Polo principale - Piazzale Europa, 1 / Via Alfonso Valerio, 6 - Trieste
- Polo Parco di San Giovanni - Via Weiss, 2 - Trieste

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il presente Disciplinare di gara
- 2) DGUE - Documento di gara unico europeo
- 3) Dichiarazioni integrative
- 4) Progetto esecutivo approvato comprese le Relazioni e gli Elaborati grafici
- 5) Piani di sicurezza e coordinamento
- 6) Dichiarazione di offerta economica

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, la documentazione di gara è disponibile sul MePA e al link dell'Università: <https://amm.units.it/gare-appalto/ricerca>.

3.2 - CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal MePA, secondo le modalità della medesima piattaforma.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, entro 10 (dieci) giorni dal termine della presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica.



Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il MePA secondo le modalità previste dal gestore del sistema. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Avvengono tramite piattaforma elettronica le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono attraverso il MePA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva) in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

L'importo a base di gara ammonta ad € 366.287,18 IVA e costi della sicurezza pari a € 11.726,96 non soggetti a ribasso inclusi. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 56.697,89 e calcolati su base CCNL Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti.

Nel quadro economico è prevista l'opzione di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del Codice per un importo massimo di € 23.381,98 compresa IVA al 22%.

QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI A BASE DI APPALTO	
1.	Lavori oggetto di offerta	354.560,22 €
2.	Oneri per la Sicurezza non soggetti ad offerta	11.726,96 €
	TOTALE LAVORI ED ONERI A)	366.287,18 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	



1	IVA 22% su A)		80.583,18 €
2	Incentivi funzioni tecniche 2% di A)		7.325,74 €
3	Contributo ANAC		250,00 €
4	Imprevisti		23.381,98 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	111.540,90 €
		TOTALE GENERALE A) + B)	477.828,08 €

Relativamente alla manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica (si veda l'Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto "0708_GEN.CSA.01_00").

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello sopra indicato, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

I lavori sono classificati come di seguito specificato:

Lavorazioni	Categoria	Class.	Importo totale categoria	% di incidenza	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	II	€ 516.000	100%	Prevalente	SI	SI/ Max 50% della categoria
Importo complessivo appalto			€ 366.287,18	100%			

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3, lett. m) di cui all'Allegato I.7.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 125 del Codice come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto al CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

4.1 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1 del Codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto al CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.

4.2 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **160 (centosessanta) giorni naturali consecutivi** dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tale termine sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie.

Per il riferimento completo si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.



Proroga ammessa, ex 121 comma 8 del Codice, previa apposita istanza motivata e nel rispetto di quanto affermato al punto precedente.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura negoziata tutti gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, del Codice, in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti di ordine generale e speciale previsti all'interno del Disciplinare.

L'invito di partecipazione alla procedura sarà esteso a tutti gli operatori economici iscritti al MePA nel settore lavori con attestazione SOA – OS30, Classifica II o superiore.

La stazione appaltante, nel rispetto del Comunicato del Presidente ANAC Del 9 Maggio 2023 - "Indicazioni sulle corrette modalità di individuazione dei codici CPV", ha individuato il seguente codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici :

CPV 45316200-7 - Installazione di dispositivi di segnalazione – 100%

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta



per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli offerenti, singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici, ai sensi dell'articolo 68, comma 12 del Codice.

I cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV, Parte V del Codice;
- c) devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- d) devono essere iscritti o aver presentato – entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte – domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge n.189/2016;
- e) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento;
- f) devono impegnarsi ad associarsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.



In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

N.B.: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione è richiesto il seguente requisito di idoneità:

- Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerente con quella oggetto della procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

L'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni nelle categorie e nelle classifiche adeguate delle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice e in conformità alla tabella «A» dell'Allegato II.12, ovvero:

- categoria prevalente opere specializzate nella categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, nella Classifica II, il cui importo ammonta a 366.287,18 €. La comprova del requisito è fornita mediante **attestato di qualificazione** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.



7.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D. Lgs. 36/2023), ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto:

- a. l'impresa associata partecipa alla gara in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati;
- b. la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile.
- c. a pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire;
- d. in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

7.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto dal consorzio/rete e dai consorziati/retisti indicati come esecutori.

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui si precisa quanto segue:

- a. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.



8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente. Il concorrente carica sul MePA il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4; in mancanza di indicazione, il subappalto è vietato.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, solo qualora:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e sia iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del decreto-legge n.189/2016, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera;
- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Ai sensi dell'articolo 119, co.11, La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappalto è consentito come segue:

Lavorazioni	Categoria	Class.	Importo	% di incidenza	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	II	€ 516.000	100%	Prevalente	SI	SI/ Max 50% della categoria

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.).



10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. L'importo del contributo dovuto è pari a € 33,00.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio e la stazione appaltante richiede la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, l'attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dalla mandataria. In caso consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), e d) del Codice, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica sulla Piattaforma del MePA.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare corrispondono a:

- Busta telematica A di cui alla: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- Busta telematica B di cui all' "OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire entro e non oltre il termine previsto indicato sul MePA.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

Gli operatori economici devono inserire nella busta telematica (virtuale) "Busta A - Documentazione amministrativa" tutta la documentazione richiesta operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;



- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa: documentazione/modelli;
- caricare sulla piattaforma nella busta A documentazione/modelli firmati digitalmente.

In caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono a meno non sia richiesto diversamente).

L'operatore economico inserisce sul MePA nell'ambito della sezione "Busta Amministrativa – A, la documentazione di seguito riportata:

- DGUE – Documento di gara unico europeo
- Dichiarazioni integrative
- Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC

Per presentare la busta B dell'offerta economica:

Gli operatori economici devono compilare la scheda di offerta **economica disposta dal MePA**, indicando esclusivamente il ribasso percentuale offerto sull'importo di € 354.560,22. Generare la scheda di offerta e caricarla sul MePA.

Inoltre, i concorrenti devono inserire nella busta telematica (virtuale) "Busta B offerta economica" la **Dichiarazione di offerta economica**, operando secondo la seguente sequenza:

L'operatore economico dovrà, a pena di esclusione:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica la Dichiarazione di offerta economica, messa a disposizione dalla stazione appaltante;
- compilare e caricare sul MePA la Dichiarazione di offerta economica, sottoscritta digitalmente, indicando tutti i dati richiesti; è consentito l'uso di massimo di due decimali dopo la virgola, eventualmente tali valori saranno troncati al secondo decimale;
- compilare e caricare sul MePA l'offerta generata dal sistema, sottoscritta digitalmente.

Nell'apposito spazio "oneri della sicurezza aziendali", la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Dlgs 36/2023, pena esclusione automatica dalla gara. Tali oneri della sicurezza afferenti all'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione dalla gara. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il Committente procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta.

Nell'apposito spazio "costo della manodopera", la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Dlgs 36/2023, pena esclusione automatica dalla gara. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a "zero" pena l'esclusione dalla gara. Il Committente procede in ogni caso alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 1 del Dlgs 36/2023 o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Gli "oneri della sicurezza aziendali" e il "costo della manodopera" costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Nella Dichiarazione dell'offerta economica, potranno altresì essere indicate le eventuali giustificazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Dlgs 36/2023 che il concorrente intenda sin da subito presentare.

Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto indicato sul MePA e il ribasso percentuale presentato sulla dichiarazione di offerta economica, prevarrà quest'ultimo.

L'Offerta Economica dovrà essere, a pena di esclusione dalla presente procedura, sottoscritta con firma



digitale.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta come da disposizioni del presente atto apposita documentazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento del MePA disponibili sull'homepage della stessa piattaforma. Il concorrente è comunque obbligato a farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del MePA.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parte I Titolo 1 del D.Lgs. 36/2023, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il MePA assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, il modello di dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste (DGUE e dichiarazioni integrative), dovranno essere redatte, preferibilmente, sui modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante unitamente alla documentazione di gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.



L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, fermo restando la disciplina contenuta nel D.Lgs.n.82/2005. Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia – ove ammessa – è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le operazioni di inserimento sul MePA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito alla dimensione dei file, l'operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata visualizzazione dei file stessi.

13. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sul MePA, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto avverrà secondo il criterio del minor prezzo da intendersi come massimo ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'Iva.



Ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 - l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate utilizzando il Metodo A di cui all'Allegato II. 2 al Codice dei Contratti.

La verifica della congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si precisa che ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori del MePA e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dal MePA. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dallo stesso MePA.

15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nel MePA di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La prima seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il MePA.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il MePA almeno un giorno prima della data fissata.

N.B.: Si precisa che gli avvisi sono consultabili accedendo alla piattaforma e alla scheda di dettaglio della presente procedura.

16. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato dal seggio di gara appositamente costituito, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta pubblica digitale o in una successiva la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dalla piattaforma telematica:

- 1) Il RUP procederà allo sblocco ed apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi rendendo visibili i ribassi percentuali offerti;
- 2) (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 15) calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, del Codice, ed esclusione automatica delle offerte anomale individuate conformemente a quanto previsto dal Metodo A dell'Allegato II.2 al Codice;



3) formazione della graduatoria (In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito – al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione);

4) formulazione della proposta di aggiudicazione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto a uno o più importi unitari a base d'asta.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al sensi dell'articolo 54 comma 1, del Codice, il RUP, o il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di lettura delle Offerte economiche, oppure se ciò non fosse possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, procede all'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del Codice e del Metodo A, di cui all'Allegato II.2 al Codice.

Tutti i calcoli per determinare la "soglia di anomalia" saranno effettuati utilizzando fino alla seconda cifra decimale, con l'eventuale troncamento alla seconda cifra decimale. La Verifica delle anomalie dell'offerte avverrà al di fuori del MePA.

18.1 ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'articolo 54 comma 1 del Codice, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, le offerte anomale individuate conformemente al Metodo A di cui all'allegato II.2 al Codice:

- a) sono escluse automaticamente in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse;
- b) non sono escluse automaticamente in presenza di un numero di offerte inferiore a 5 (cinque).

Qualora invece, non siano presenti offerte anomale ovvero non si sia proceduto al calcolo della soglia di anomalia in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procederà direttamente alla proposta di aggiudicazione, fermo restando la facoltà del Committente di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

In tal caso il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta presuntivamente anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 10 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai fini dell'aggiudicazione, si provvederà ad effettuare i controlli, in capo all'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara.

Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE); per la valutazione di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 95 co. 2 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante interagirà con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente sull'operatore economico da verificare.

La Stazione Appaltante provvederà ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede – in presenza di almeno 5 offerte – a ricalcolare la soglia di anomalia e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, motivato in base all'interesse della stazione appaltante e compatibilmente con la sollecita esecuzione del contratto stesso. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Codice, non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.



Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele e della documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL sono sanabili;
- la mancata presentazione nell'ambito della busta amministrativa della dichiarazione di impegno ad assicurare quanto stabilito relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate o relativamente ai requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del Codice sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta ovvero altro canale.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato ove previsto. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante e che non potrà essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. RISERVE

L'Università si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto;
- sospendere o annullare la selezione in autotutela per motivi di interesse pubblico, di opportunità e/o convenienza.

23. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice etico e di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

https://web.units.it/sites/default/files/nrm/allegati/Codice%20etico%20e%20di%20comportamento%20vigente%202021_1.pdf

24. ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è DIFFERITO:



- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui sopra, gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste:

- nel Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti reperibile al seguente indirizzo web:
https://web.units.it/sites/default/files/nrm/allegati/Regolamento_200.pdf;
- per l'accesso civico, secondo le modalità indicate al seguente indirizzo web:
<https://www.units.it/operazionetrasparenza/?cod=civ>.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati"), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di. Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste (TS), Piazzale Europa n. 1, nella persona del Magnifico Rettore – PEC: ateneo@pec.units.it.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: Università degli Studi di Trieste – Piazzale Europa n. 1, 34100 Trieste - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati e-mail: dpo@units.it; PEC: ateneo@pec.units.it.

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679), nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità. I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla



normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara. L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero, l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.